

STATUTO

MEDICAL CENTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASSANO ALLO IONIO CS VIALE
BACHELET 28

Numero REA: CS - 194958

Codice fiscale: 02860360789

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-07-2007 - Statuto completo	2
--	---

La Cooperativa è retta dalle disposizioni legislative vigenti e da quelle contenute nel presente atto del quale fa parte integrante lo Statuto appresso riportato. =====

===== ARTICOLO 3 =====

Poichè ciascun socio sottoscrive una quota di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) il capitale sociale iniziale è di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00). =====

===== ARTICOLO 4 =====

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007. ==

===== ARTICOLO 5 =====

Per il primo periodo di tre anni le nomine vengono così effettuate: =====

===== CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: =====

PRESIDENTE: DEANGELIS Aniello; =====

CONSIGLIERI: Annina PUTIGNANO, Angela DE ANGELIS, Francesco RUSSO e Carla DE ANGELIS. =====

Le cariche sono state così attribuite dai medesimi riunitisi seduta stante. I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso. =====

===== ARTICOLO 6 =====

Le spese del presente atto e conseguenziali, che si indicano in presumibili Euro 1.600,00 (milleseicento/00) oltre IVA, sono a carico della Cooperativa. =====

===== STATUTO =====

della Cooperativa **"MEDICAL CENTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-**

===== **LE** =====

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA
DELLA SOCIETA' =====

ARTICOLO 1 - è costituita una società cooperativa sociale de-
nominata: **"MEDICAL CENTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** =====

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e
delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in
materia di società a responsabilità limitata in quanto compa-
tibili con la disciplina cooperativistica. =====

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in CASSANO ALLO
IONIO (CS) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il
competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi del-
l'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice
civile. =====

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune
potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non compor-
terà modifica dello statuto. =====

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sop-
primere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Ita-
lia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea,
mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza del-
l'assemblea dei soci. =====

ARTICOLO 3 - La durata della Società è fissata fino al 31
(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere
prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione del-

l'assemblea dei soci. =====

ARTICOLO 4 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. =====

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci. =====

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico. =====

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. =====

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione

vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. =====

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Essa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai loro organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. =====

La Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in ossequio alle leggi Nazionali, alle Leggi Regionali e comunitarie emanate ed emanande. =====

La cooperativa si propone i seguenti scopi: =====

1) Realizzazione e/o gestione di centri diurni socio sanitari riabilitativi per handicappati; =====

2) fornire servizi diurni socio-riabilitativi a cittadini con disabilità e/o deficit psichici fisici sensoriali, con interventi volti all'acquisizione dell'autonomia individuale nelle attività quotidiane e al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci; =====

3) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi; =====

4) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela

della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi; =====

5) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi; =====

6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione; =====

7) la promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali; =====

8) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive; =====

9) l'assistenza , sostegno ed aiuto anche alle famiglie dei disabili psichici e fisici a supporto del loro lavoro di cura; =====

10) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale; =====

11) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi af-

fini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001. =====

La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso. =====

La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili. =====

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà: =====

- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente; =====

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni; =====

- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessi o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla L. 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. =====

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. =====

La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati

al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci. =====

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. =====

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché accettare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31/01/1992, n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative. =====

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci. E'

tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. =====

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. ====

TITOLO II - SOCI =====

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE =====

ARTICOLO 5 - Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative. =====

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa. =====

E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali. è fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi. =====

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario

al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge. =====

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci. =====

Possono essere ammessi soci di comunità, ovvero persone che nel pieno rispetto dei principi della mutualità esterna tipica delle cooperative sociali contribuiscono e partecipano alla realizzazione dello scopo della cooperativa con opere di sensibilizzazione, promozione e sostegno culturale della Cooperativa stessa. =====

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa. =====

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381. =====

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici

in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni imprendito-
riali. =====

ARTICOLO 6 - Chi intende diventare socio cooperatore deve
presentare domanda all'organo amministrativo indicando: =====

a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,
domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventua-
le numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o
altri Registri; =====

b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo
statuto della società nonchè alle delibere già legalmente a-
dottate dagli organi sociali, nonchè ai regolamenti interni. =

c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale; =====

d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civi-
le, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita
annualmente dall'assemblea; =====

e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-
tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-
l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-
sedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-
porto di lavoro che intende instaurare in conformità con il
presente statuto e con l'apposito regolamento. =====

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza
delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla do-
manda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro

60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. =====

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. =====

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti. =====

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. =====

I soci cooperatori sono obbligati: =====

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi; =====
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea; =====
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-

berazioni regolarmente adottate dagli organi sociali; =====

- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e
il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-
vità svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro
disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-
teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-
la cooperativa. =====

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE
SOTTOSTANTI =====

ARTICOLO 7 - La qualità di socio cooperatore si perde per re-
cesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o lega-
tari del socio defunto non hanno i requisiti. =====

ARTICOLO 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può re-
cedere il socio: =====

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
mento degli scopi sociali; =====

- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra
natura - sia cessato per qualsiasi motivo. =====

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni so-
ciali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del
socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del
codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esami-
narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-
no i presupposti del recesso gli amministratori devono darne

immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale. =====

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. =====

Il recesso non può essere parziale. =====

ARTICOLO 9 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore: =====

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto; =
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato; =====
- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle della società; =====
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale; =====
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-

menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; =====

- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; =====

- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento; =====

- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. =====

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli. =====

ARTICOLO 10 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci). =====

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divi-

sibile e la società consenta la divisione. =====

ARTICOLO 11 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile. =====

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito. =====

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria. =====

ARTICOLO 12 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile. =====

ARTICOLO 13 - Le quote sono sempre nominative. =====

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo. =====

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio. =====

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. =====

TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE =====

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO =====

ARTICOLO 14 - Il patrimonio della Società è costituito: =====

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile; =====

b) dalla riserva legale; =====

c) dall'eventuale sovrapprezzo quote; =====

d) dalla riserva straordinaria; =====

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea

e/o previsto per legge. =====

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del co-
dice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e
conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. =

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente
al raggiungimento degli scopi sociali. =====

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti del-
l'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i
soci neppure in caso di scioglimento della società. =====

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI =====

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI =====

ARTICOLO 15 - Sono organi della società: =====

l'Assemblea dei Soci; =====

l'organo amministrativo; =====

il Collegio Sindacale; =====

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI =====

ARTICOLO 16 - Le decisioni di competenza dei soci sono adot-
tate con metodo assembleare. =====

L'assemblea è costituita da tutti i soci. =====

CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dall'Amministratore U-
nico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione me-
diante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e

da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. =====

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale. =====

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichia-

razione verrà conservata tra gli atti della società. =====

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile. =====

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. =====

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio. =====

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. =====

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione. =====

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di: ====

a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale
ed eventualmente il bilancio preventivo; =====

b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e
sulla copertura delle perdite; =====

c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei
sindaci e del revisore; =====

d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli
Amministratori per la loro attività e determinare il compenso
annuale dei sindaci e del revisore; =====

e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori,
dei sindaci e del revisore; =====

f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente
accantonati per fini di mutualità; =====

g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni; =====

h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,
con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte
dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,
nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il
programma di mobilità; =====

i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal
Consiglio =====

l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento an-
ticipato della società; =====

m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto; =====

n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; =====

o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società; =====

p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza. =====

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati. =====

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto. =====

VERBALIZZAZIONE. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. =====

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo

e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio. =====

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. =====

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO =====

ARTICOLO 17 - La società è amministrata da un Amministratore Unico, o da un numero di amministratori da tre a cinque, anche non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o anche a tempo indeterminato. =====

In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C.. =====

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa. =====

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. =====

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Ammini-

stratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la
maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i so-
ci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci coope-
ratori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C. =====

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti
in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adotta-
re la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i
quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della lo-
ro nomina. =====

ARTICOLO 18 - L'organo amministrativo è investito dei più am-
pi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della so-
cietà ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga
opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non
siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto at-
tribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. =
L'organo amministrativo può, con procura, nominare procurato-
ri della società per determinati atti o categorie di atti. ===

ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di
Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se
del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già
provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del
Consiglio stesso. =====

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè
in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione
tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e

quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei
membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati. =
L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata
a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di ur-
genza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due gior-
ni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro
del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se
nominati. =====

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di re-
golare convocazione, qualora siano presenti tutti i consi-
glieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati. ===

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e,
in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consi-
gliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere
più anziano d'età. =====

è ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Am-
ministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudiocon-
ferenza a condizione che: =====

1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo
del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e
la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgi-
mento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati
della votazione; =====

2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-
scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

dine del giorno; =====

3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. =====

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante. =====

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. =====

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. =====

ARTICOLO 20 - All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o

congiuntamente, è attribuita la rappresentanza legale della
società con firma libera. =====

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio
di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano
al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rap-
presentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confron-
ti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e es-
nera i terzi da ogni accertamento e responsabilità. =====

ARTICOLO 21 - Agli amministratori spetta il rimborso delle
spese sostenute per ragione del loro ufficio. =====

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolu-
mento annuo nonchè una indennità per la cessazione del rap-
porto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di
idonea polizza assicurativa. =====

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE =====

ARTICOLO 22 - La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa
finchè non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo
comma dell'art. 2477 del codice civile. =====

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e
due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro
dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della
Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio
stesso. =====

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-
minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle

condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. =====

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato. =====

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile. =====

ARTICOLO 23 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata. =====

CAPO V - REVISORE =====

ARTICOLO 24 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro

delle Imprese della nomina del Collegio sindacale. =====

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.;
si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 se-
xies C.C. =====

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI E-
SERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI =====

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE =====

ARTICOLO 25 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale
l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio
con il conto economico e la nota integrativa redigendo la re-
lazione al bilancio nella quale dovranno essere specificata-
mente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per
il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art.
2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi
all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le
diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies
del codice civile. =====

ARTICOLO 26 - In considerazione degli scopi societari che e-
scludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che ap-
prova il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni
nei nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal
successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e
sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: =====

a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla

legge; =====

b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; =====

d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====

e) a riserva straordinaria; =====

f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge; =====

g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea. =====

CAPO II - RISTORNI =====

ARTICOLO 27 - La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. =====

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,

dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo appo-
sito regolamento. =====

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione
alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenu-
ti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Re-
golamento Interno della società, che stabilisce i criteri di
ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le
ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità
ed esperienza lavorativa. =====

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione al-
la qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono
superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa
nello svolgimento dell'attività svolta con i soci. =====

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

ARTICOLO 28 - La società si scioglie per deliberazione del-
l'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento
previste dalla legge. =====

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione
che trattasi di società in liquidazione. =====

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-
zione, previa eventuale eliminazione della causa di sciogli-
mento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei so-
ci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civi-
le. =====

TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE =====

ARTICOLO 29 - In conformità dell'art. 2514 C.C.: =====

- è vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. =====

- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. ===

- è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori. =====

- In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59. ===

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. =====

TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO =====

ARTICOLO 30 - Il funzionamento della Cooperativa è disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto. =====

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====

ARTICOLO 31 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonchè tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente

statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purchè compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Cosenza. =====

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. =====

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5. =====

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 8. =====

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE =====

ARTICOLO 32 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge. =====

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli nove per trentasei facciate, ho dato lettura alle parti che lo approvano. =====

Il presente atto viene sottoscritto alle ore undici. =====